


Linee guida sistemi di ancoraggio anticaduta

PREMESSA


Per i lavori condotti ad una altezza superiore a mt.2 devono essere predisposte opere provvisorie, mentre per lavori di breve durata condotti in altezza, in mancanza di sistemi di sicurezza già predisposti (es. parapetti) si può far uso di DPI, per esempio cinture di sicurezza. Considerata l'oggettiva difficoltà di reperire sui tetti idonei punti di aggancio per le imbracature di sicurezza diventa importante installare idonei dispositivi di ancoraggio sulle nuove costruzioni e su quelle esistenti.



Vista anteriore

1. Bretella in nastro tubolare
2. Anello a "D" a barrette
3. Fibbia di allacciamento semplice
4. Fibbie passanti doppie
5. Cintura frontale in nastro tubolare
6. Sagola in nastro con velcro
7. Anello a "D" portante
8. Moschettone portante con ghiera di chiusura (ap. 17mm)
9. Velcro 50mm ferma sagola
- 9A. Anelli a "D" a barretta per collegamento con moschettoni

Vista posteriore



10. Piastra dorsale in polietilene
11. Fascia di sostegno in cotone 180mm
12. Passante in nastro tubolare 20mm
13. Anelli a "D" portautensili
14. Fibbia passante in plastica
15. Fascia gluteale in nastro tubolare 45mm
16. Fascia di rinforzo in nastro tubolare 80mm

COSA SONO I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO?




I dispositivi di ancoraggio sono manufatti che possono essere presenti sull'edificio e che permettono di effettuare in sicurezza sia l'accesso alla copertura che eventuali lavori di manutenzione (come, ad esempio, sostituzione di tegole, riparazione di antenne o comignoli). Questi manufatti **non sostituiscono le opere provvisoria** il cui utilizzo è prescritto dalle norme sulla sicurezza sul lavoro, ma possono essere alternativi laddove siano necessari lavori di manutenzione di breve durata.

COME REALIZZARLI?

Le indicazioni che seguono, messe a punto da un gruppo di lavoro coordinato dall'**A.S.L. di Bergamo** e dal C.P.T., sono relative alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché agli interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura. L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

1. Accesso alla copertura

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:



L'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere **larghezza 0,70 m.** e **altezza di 1,20 m.**

In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.

L'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque deve avere una superficie **non inferiore a 0.50 m².**



L'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio: **superficie 0,50 m²**; se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere **0,70 m.**; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a **0,65 m.** nel rispetto comunque della superficie minima prevista; se a sezione circolare il diametro deve essere **0,80 m;**

L'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza. Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista. Questa disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere provvisoria (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.



3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli

Per gli edifici di cui sopra, laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti **fissi esterni (scale)**, dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:

- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.);
- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura

dei sistemi di ancoraggio

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.

Questa disposizione è valida anche per gli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

4. Dispositivi di ancoraggio



I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.

Questi dispositivi richiedono che:

1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su **qualsiasi parte della copertura**, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
2. siano **chiaramente identificati per forma** e/o colore o con altro mezzo analogo;
3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di

ancoraggio;

4. il punto di accesso sia conformato in modo da **consentire l'ancoraggio al manufatto fisso** senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma **UNI EN 795 del 31/5/98**:

"Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

5. Progettazione

Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

6. A lavori ultimati

Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;

le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;

la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;

la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

7. Edifici con estese superfici finestate



All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le **attrezzature fisse** previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

8. Informazioni

In luogo prossimo all' accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza).

Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi ([vedi punto 4](#))

L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

9. Fascicolo dell'opera

Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori e deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.).

Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

I lavoratori si sottopongono al programma di formazione ed addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi della normativa.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

I lavoratori si sottopongono al programma di formazione ed addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi della normativa.